



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE

Via degli Arazzieri n.4, 50129 Firenze

FAX: 055 4725555, mail: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

CT 2824/2019

Proc. D. Briganti

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Lavoro

Ricorso in appello

per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (c.f. 80039250487), presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri, 4, è legalmente domiciliato (fax 055 472555; e-mail: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it)

appellante

CONTRO

SCARINZI CARMELA, rappresentata e difesa dall'avv. to Antonio Bongarzone (C.F.: BNG NNR 65E08 I838T, PEC: avvantonirosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it) e dall'Avv. Paolo Zinzi (C.F. ZNZ PLA 88L16D810T, PEC: avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it) ed elettivamente domiciliata come in atti,

appellata

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 275/2019 del Tribunale Civile di Siena, Sezione lavoro, in persona del Dott. Cammarosano, resa nel procedimento iscritto al n. RG 836/19, pubblicata in data 16.12.2019, notificata il 18.12.2019.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c., l'odierna controparte deducendo di essere in possesso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche conseguita in data 17.03.2003 e di aver conseguito 24 CFU in materie psico-antro-pedagogiche, ha adito il Tribunale del Lavoro ai fini dell'accertamento del proprio diritto all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente.

A sostegno della propria domanda ha affermato che i titoli posseduti sarebbero abilitanti e tali da consentire l'accesso nella predetta II fascia (si precisa che parte ricorrente, al momento della introduzione del giudizio, era docente iscritta nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto): ciò in quanto – a parere di controparte – il conseguimento dei 24 CFU rappresenterebbe titolo di



accesso ai successivi concorsi "riservati ai docenti abilitati" previsti dall'art. 17 del D. Lgs. 59/2017, al pari dell'abilitazione all'insegnamento.

Ha quindi insistito:

"In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu ovvero dal solo diploma di laurea e ordinare al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso A046 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori".

Con sentenza n. 836/2019 - meglio specificata in epigrafe - il Tribunale di Siena ha accolto l'avverso ricorso ritenendo che il D. Lgs. 59/2017 nell'introdurre una riforma del sistema di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie, possa trovare applicazione anche ai fini della individuazione dei titoli validi ai fini Tanto premesso, il Ministero in epigrafe rappresentato e difeso propone appello avverso la sentenza citata, per i seguenti motivi di

DIRITTO

A norma dell'art. 342 c.p.c., si precisa che si intende impugnare il capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto:

- pag. 5: *"Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa. La capacità e la qualità didattica che consentirà alla docente ricorrente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati non sono pertanto in discussione e l'esclusione dalla II fascia verrebbe ad assumere carattere irragionevolmente penalizzante. Secondo una interpretazione anche costituzionalmente orientata deve oggi convenirsi, che il possesso congiunto dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla II Fascia, in tal modo riconducendo l'ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie irragionevoli."*



1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 59/2019, DELLA L. 124/1999, DEL D.M. 249/2010 e DEL D.M. 384/2017

Il Giudice di prime cure ha accolto l'avverso ricorso alla luce del ragionamento per cui, considerato che il d.lgs. 59/2017 ha escluso – in casi specifici – per la partecipazione ai concorsi di accesso nei ruoli dell' Amministrazione scolastica – la necessità del possesso del titolo abilitante, ritenendo in quei casi sufficiente, in considerazione dello svolgimento delle prove di concorso volte anche a sondare la preparazione del candidato, il possesso della laurea e dei 24 CFU, i medesimi requisiti sarebbero di per sé sufficienti anche per l'inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto.

L'affermazione dell'idoneità del possesso congiunto di laurea (siccome individuata come titolo d'accesso all' insegnamento a tempo determinato per le classi di concorso di interesse dal D.P.R. n. 19/2016) e 24 CFU a costituire titolo per l'inserimento nella II Fascia delle GI è erronea e pertanto la sentenza di primo grado merita di essere riformata per le ragioni che seguono.

È di tutta evidenza, in primo luogo, l'erroneità della conclusione cui perviene la sentenza impugnata, laddove sovrappone la procedura ordinaria di reclutamento del personale docente per la scuola secondaria disciplinata dall'art. 5 del citato decreto legislativo 59/2017, alla procedura riservata ai soggetti abilitati ante 31 maggio 2017, di cui al successivo art. 17, nonché ai i requisiti di accesso alle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto.

Al fine di meglio precisare tale affermazione. occorre effettuare una ricostruzione del quadro normativo rilevante per dimostrare che è opportuno differenziare i requisiti di accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente da quelli per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto (nella specie di II fascia).

a. La nuova disciplina di reclutamento ordinario introdotta per la scuola secondaria dal D. Lgs. n. 59/2017.

Occorre premettere che con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 59/17 è stato introdotto un nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dandosi attuazione alla delega contenuta ai commi 180 e 181, lettera b), dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui *ratio legis* prefigurava l'istituzione di una procedura di corso-concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, articolata originariamente, previa selezione, lungo un triennio.

Oggi, all'esito della novella introdotta dalla legge di stabilità 2019 (L. n. 145/18), la stessa procedura si basa su un percorso annuale di formazione, successiva alla selezione concorsuale vera e propria.



Per partecipare al concorso a cattedre su materia è oggi necessario, per la scuola secondaria, possedere uno dei seguenti requisiti di accesso:

- titolo di accesso in una classe di concorso (secondo le tabelle del dpr 19/2016 e successivi aggiornamenti del dm 259/2017) e il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche (art.5, commi I e 2, lettere a e b). Fino al 2024/2025 gli ITP sono esonerati dal requisito dei 24 CFU (art.22, comma 2);
- tre anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella cdc per cui si concorre (art. 17, comma 2, lettera d). Questo requisito è valido solo in prima applicazione, cioè solo per il prossimo concorso;
- abilitazione sulla specifica classe di concorso (art.5, comma 1);
- abilitazione in altra classe di concorso o altro grado di istruzione e possesso del titolo di accesso nella cdc per cui si concorre (art.5, comma 5).

Rispetto alla formulazione originaria del D. Lgs.59/2017, dunque, è contemplata anche l'abilitazione fra i requisiti di accesso, mentre la deroga ai 24 CFU per chi ha 3 anni di servizio è valida solo per il primo dei futuri concorsi.

Viceversa, i titoli che consentono l'accesso alla professione di insegnante di ruolo per la scuola dell'infanzia e primaria restano:

- Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento - art. 6, L. 169/2008).
- Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titoli abilitanti all'insegnamento).

Se, dunque, con riferimento al reclutamento nella scuola secondaria, cui si riferisce la novella costituita dal D. Lgs. n. 59/2017, il requisito del previo conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non risulta unicamente necessario ai fini della partecipazione alla selezione concorsuale ordinaria, si evidenzia sin da ora che il requisito necessario dell'abilitazione all'insegnamento permane, tuttavia, per l'accesso a tempo indeterminato per la scuola dell'infanzia e primaria.

Già questa premessa parrebbe evidenziare che – contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure – il D. Lgs. 59/2017 non è intervenuto a modificare, escludendo una volta per tutte la necessità del titolo abilitante i requisiti di accesso alla professione di docente; ed anzi, come si è detto, lo ha fatto solo per una specifica procedura concorsuale.

Tale circostanza viene in rilievo, da un lato, a ribadire che l'alternatività dei requisiti sopra riportati e l'intervenuta previsione della facoltatività del possesso di abilitazione corrispondente alla classe di concorso d'interesse risultano limitati ad un solo ordine di scuole (secondaria), dall' altro, a differentiare i percorsi formativi preordinati al conseguimento dell'abilitazione.

Nondimeno, va altresì da subito evidenziato come le ricadute della disciplina appena esaminata attengano, come appena rilevato, al solo reclutamento a tempo indeterminato, laddove diversamente,



nel presente caso deciso dal primo Giudice si controverte di possesso di titolo idoneo a consentire esclusivamente l'accesso alle supplenze ai docenti abilitati.

È di tutta evidenza quindi l'erroneità dell'iter logico-argomentativo della pronuncia di primo grado che ha sostanzialmente invertito i termini del ragionamento, statuendo, **in contraddizione con la lettera del disposto normativo, che l'equiparazione** tra docenti abilitati e docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU **ai soli fini del concorso, possa al contempo legittimare ulteriormente l'inserimento di questi ultimi nelle graduatorie di seconda fascia.**

Al fine di evidenziare la diversità dei due titoli in questione, preme a questo punto soffermarsi sulla valenza nel nostro ordinamento del titolo abilitante.

b. Valenza del titolo abilitante nell'ordinamento scolastico

Tanto premesso, l'argomentazione da cui muove il Giudice di prime cure è fallace sul piano della ricostruzione sistematica della normativa di settore, atteso che sono state accostate forzosamente due norme: l'art. 1 co. 110 L. 107/15 e l'art. 5 del D. Lgs. 59/2017.

Inoltre, operando un'ulteriore estensione in ambito interpretativo, il Giudice del lavoro relaziona l'intervenuta disciplina sul reclutamento in ruolo (nella sola scuola secondaria, si ribadisce) con norma diversamente dettata per l'assegnazione delle supplenze (DM 374/17), ovvero gli incarichi di docenza a tempo determinato.

Al riguardo deve rilevarsi che la normativa introdotta dal D. Lgs. n. 59/2017 all'art. 5 è attuativa della delega legislativa conferita dall'art. 1, commi 180 e 181 lett. b), L. 107/15, i quali prevedono:

“180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

[omissis]

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

(...)

l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

- la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psicopedagogiche e in*



quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; (...)».

Emerge dal dato normativo, con evidenza, la specialità dell'intervento di riforma delegato, circoscritto ad un solo grado d'istruzione, la scuola secondaria, diversamente dalla *lex generalis* rappresentata dall'art. 1 comma 1 D. Lgs. 107 cit., che si riferisce al reclutamento del personale docente in maniera onnicomprensiva.

In secondo luogo, la novella in ogni caso opera una modifica sostanziale nella sola previsione dei titoli di accesso al reclutamento ordinario *ex art. 97 Cost.* prescindendo, per la sola scuola secondaria, dal previo possesso dell'abilitazione.

Ciò che non è toccato dalla novella e dalle disposizioni appena citate è invece la disciplina contenente i titoli di accesso e di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, valide per il conferimento delle supplenze.

Pertanto, il Giudice di prime cure sembra non tenere in considerazione la copiosissima giurisprudenza formatasi nell'ultimo ventennio in materia di disciplina e regolamentazione della professione docente quale professione bisognevole di abilitazione ai fini del suo esercizio in forma stabile.

Sul punto, si ritiene opportuno richiamare le recenti pronunce della Corte Costituzionale, sentenze nn. 190/2019 (quest'ultima, come noto, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.lgs. 59/2017 nella parte in cui, in breve, è stata prevista la possibilità di indire un "*concorso riservato*" per soli abilitati), 62/2018 e 187/2016, nonché le sentenze Consiglio di Stato, A.P., sentenze n. 11/2017 e 4-5/2019, e, Sez. VI, ordinanza n. 364/2016 in materia di individuazione dei titoli per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

In particolare, è stato affermato (si veda C. Cost., n. 62/2018 cit.) che la disciplina dell'abilitazione *"... si basa sullo stretto collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare. L'insegnamento prestato non costituisce pertanto una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere"*.

Così individuata la natura e finalità del titolo abilitante, si può quindi scongiurare altresì l'affermazione per cui il suddetto titolo abilitante possa essere integrato dall'esercizio *de facto* della professione, trattandosi di professione regolamentata ai sensi delle direttive comunitarie (difatti i titoli asseritamente legittimanti all'insegnamento in paesi esteri non sono automaticamente spendibili in termini di equipollenza, ma solo previo riconoscimento da parte della competente autorità).



c. Sull'errata affermazione di equivalenza dei requisiti di cui all'art. 5 co. 1 1. a) e b) all'abilitazione

Deve respingersi l'interpretazione, che individui, come invece vorrebbe affermare il Giudice di prime cure, nell'alternatività tra il possesso dell'abilitazione previsto ed il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 59/2017 lettere a) - b).

Quest'ultimo, come detto, è anzitutto smentito dalla struttura del testo, che differenzia nettamente il possesso dell'abilitazione, attratta al corpo introduttivo della disposizione – a rimarcare la perdurante valenza, centralità e preminenza della stessa – in raffronto ai requisiti successivamente introdotti, che costituiscono un'equiparazione, ponendosi quali "ulteriori e speciali" rispetto alla prima.

Ciò è confermato dalla scelta stilistica dell'elencazione per capi distinti (a-b) preceduta dall'espressione "possesso congiunto", a ribadire l'impossibilità di ritenere in assoluto ed in via generale equivalenti i predetti elementi al requisito dell'abilitazione.

Il legislatore, in altre parole, ha confermato la propria volontà di caratterizzare la nuova disciplina dei requisiti di partecipazione al concorso come una modulazione dei due percorsi di selezione e di formazione, che viaggiano su binari paralleli e che non possono in alcun modo portare a ritenere che un titolo di mero accesso ad una procedura concorsuale sia considerato equivalente al titolo abilitante.

Secondo il brocardo latino "*quod lex non dixit noluit*", quindi, alcuna equiparazione tra il possesso dell'abilitazione e quello dei requisiti di cui alle lettere a) - b), né, tantomeno, alcuna "ridefinizione del concetto di abilitazione" sono rinvenibili nell'intento legislativo, in virtù del disposto normativo ricordato.

d. Sulla differenza tra i requisiti di accesso alle procedure concorsuali ed i requisiti di immissione nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto.

La pronuncia di primo grado ha errato nell'aver considerato che – secondo la legislazione vigente – l'alternatività del requisito del possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e del possesso della laurea (unitamente ai sopra citati 24 CFU) sia utile non solo ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari per l'accesso nel ruolo di docente, ma anche per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto (valide esclusivamente per l'attribuzione degli incarichi di supplenza).

L'erroneità del ragionamento del Tribunale emerge non solo dall'analisi delle norme che dettano i requisiti di accesso alle suddette graduatorie, ma anche dalla costante interpretazione giurisprudenziale.



Difatti, l'articolazione del sistema delle graduatorie è stabilita dal combinato disposto dell'art. 4 comma 5 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 5 comma 3 del DM del 13.6.2007, attuativo della delega contenuta nella citata legge 124 del 1999, secondo cui:

“3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

*II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento **forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso** cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto:*

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto ”

È la stessa norma primaria a richiedere, ai fini dell'inserimento in graduatoria, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Di contro, non si vede come sia possibile interpretare una disposizione (quella dell'art. 5 del d.lgs. 59/2017) che disciplina tutt'altra materia (ovvero quella della individuazione dei requisiti di accesso al concorso per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato) in modo tale da modificare (con effetto sostanzialmente abrogativo/modificativo della previgente disciplina) le disposizioni appena richiamate.

D'altronde, a buon ragione, è stata in più occasioni sottolineata la differenza tra la fattispecie oggetto di giudizio (ovvero l'immissione nelle graduatorie di II fascia), che presuppone come si è detto un titolo di abilitazione all'insegnamento e l'ammissione alle prove concorsuali (per cui l'abilitazione è ad oggi un requisito alternativo).

Le censure mosse da parte ricorrente in primo grado hanno ad oggetto infatti l'impossibilità di inserimento in II fascia delle graduatorie di soggetti che, in evidente elusione del chiarissimo dettato normativo, non sono in possesso del necessario titolo di abilitazione.

Inoltre, corre l'obbligo di rilevare l'ontologica differenza tra requisito di inserimento nelle graduatorie di seconda fascia ed il requisito di partecipazione al concorso per l'immissione in ruolo, a cui il Giudice di prime cure sembra non dare rilievo.

Difatti, a voler sposare l'altrui tesi, il soggetto in possesso della sola laurea verrebbe in sostanza immesso immediatamente nell'attività di insegnamento senza esservi direttamente formato e senza peraltro aver dimostrato una concreta idoneità a dette funzioni mediante il superamento di una selezione.

È pertanto erronea l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui “*si intende osservare che la stessa Amministrazione mediante il D.M. cit. (92/2019), riconosce il valore abilitante alla laurea unitamente ai 24 CFU*”.



Ciò in quanto il Giudice sovrappone arbitrariamente il valore abilitante alla partecipazione al concorso, con il valore abilitante all'insegnamento (che è requisito necessario per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto). L'abilitazione e il titolo dei 24 CFU sono equiparati, in virtù delle disposizioni vigenti, solo ai fini della partecipazione al concorso e non anche ai fini dell'insegnamento¹.

Alla luce di quanto sopra, deve essere quindi ribadito con fermezza il principio affermato dal Consiglio di Stato – in occasione di una vicenda simile, per certi aspetti, a quella per cui è causa, relativamente al titolo di “*dottorato di ricerca*”– secondo cui esiste una “*diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca*”, evidenziando come non vi siano “*né disposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento, risulta quindi evidente che gli odierni appellati dottorati non possono avere accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto di cui al D.M. 10 giugno 2017, n. 374, di guisa che la sentenza gravata finisce per essere errata e come tale merita di essere riformata*”.

e. In generale, sui requisiti di accesso all'insegnamento

Venendo ai requisiti di accesso all'insegnamento, occorre ricordare che il comma 2 *bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 8 della legge 3 agosto 1998, n. 315, ha previsto che, con apposito decreto interministeriale, fosse declinata la fase di passaggio tra i previgenti titoli d'accesso e i percorsi delle scuole di specializzazione per l'insegnamento per l'anno accademico 1999/2000, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,

n. 470 e del decreto 26 maggio 1998 (articolo 1, comma 1 lettera b e articolo 4).

Giova però sottolineare che i predetti limiti della fase transitoria risultano già disposti dal citato Testo Unico. In particolare, l'articolo 402 disciplina la possibilità di partecipare ai concorsi col solo possesso dei titoli di accesso previgenti “*fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341*”.

¹ Viene da fare, a questo punto, una riflessione per analogia. Si pensi ai requisiti per l'accesso al concorso in magistratura, tra i quali sono previsti l'abilitazione alla professione di avvocato, oppure, in alternativa, l'aver svolto proficuamente il tirocinio *ex art. 73 “decreto del fare”*. Ebbene, ai fini dell'accesso al concorso, i predetti titoli sono equiparati, ma non vi è dubbio che, a qualsiasi altro fine, i due titoli siano assolutamente autonomi e distinti (ad esempio, il tirocinante non è certo esonerato dal dover sostenere l'esame di abilitazione alla professione forense, qualora volesse esercitare la stessa). Sarebbe impensabile un ragionamento diverso, se non in base a una disposizione normativa *ad hoc* e altrettanto impensabile sarebbe ritenere che – per “*ragioni di coerenza logico-sistematica*”, cfr. sentenza di primo grado p. 4 – si debba disapplicare una disposizione normativa che inibisca il predetto esercizio. Allo stesso modo è dunque impensabile che il titolo di idoneità all'accesso al concorso per l'insegnamento consenta all'aspirante docente in possesso dei 24 CFU, di essere inserito nelle graduatorie di seconda fascia, in assenza di un'espressa previsione normativa.



L'art 402 del D. Lgs n 297/1994 (T.U.) ha previsto tuttavia, in via transitoria, che,

"fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

(...) c) laurea conforme a quanto stabilito dal Miur o abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce il concorso".

Attraverso il decreto interministeriale, in analogia con quanto previsto per la fase di transizione relativa ai requisiti per l'insegnamento e per la partecipazione ai concorsi per la scuola dell'infanzia e primaria, si è inteso garantire i diritti *quesiti* dei soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione secondo la normativa previgente.

Se, infatti, l'articolo 1 comma 1 ribadisce che

"a partire dal primo concorso a cattedre. per titoli ed esami. nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002. e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4. il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12. del decreto legislativo 16 aprile 1994. n. 297".

i successivi articoli individuano caso per caso coloro i quali avevano conseguito un titolo che, in base alla normativa previgente, consentiva l'accesso ai concorsi o risultavano iscritti ai percorsi preordinati al conseguimento di tali titoli.

L'art. 2 del D.M. n. 460 del 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999, n. 131 ed entrato in vigore il 22 giugno 1999), ha previsto i casi – da ritenere tassativi – di partecipazione in deroga ai requisiti previsti per il primo concorso da bandirsi:

- a) candidati in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- b) anche se non abilitati, candidati che, alla data del 22 giugno 1999 (entrata in vigore del D.M. n. 460 del 1998) erano già in possesso del diploma di laurea;
- c) ovvero che abbiano conseguito la laurea entro gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003, se trattasi rispettivamente di corso di laurea quadriennale o quinquennale, o comunque entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999, rispettava la *ratio* giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie.

Occorre evidenziare che i dati sopra riportati sono necessari a dimostrare che anche le disposizioni citate, lungi dal configurare anche allora un "diritto di partecipazione senza abilitazione" al concorso a cattedre per l'immissione in ruolo.

Alla luce di tutto quanto esposto, è evidente che la sentenza oggetto di impugnazione confonde i piani applicativi delle norme in tema di reclutamento a tempo indeterminato (immissione in ruolo),



con le disposizioni che disciplinano il reclutamento a tempo determinato (supplenze), funzionalmente distinte dal legislatore in maniera netta ed incontestabile.

Tanto dedotto e rilevato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come sopra rappresentato e difeso rassegna le seguenti.

CONCLUSIONI

“Voglia codesta Ecc.ma Corte d' Appello, sezione Lavoro, previa fissazione con decreto dell'udienza per la comparizione delle parti, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare nei termini di cui al presente atto la sentenza impugnata.

Con vittoria di spese.”

Ai sensi dell'art. 14 del DPR. n. 115/2002, si dichiara l'importo dovuto a titolo di contributo unificato è pari a € 388,00, da prenotarsi a debito, ai sensi dell'art. 11 del citato DPR, poiché l'appellante è “amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico”.

Si produce

1) Copia della sentenza di primo grado

Firenze, 16.01.2020

Il Procuratore dello Stato

Donatella Briganti

